




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibere approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 30. 12. 2014

Registrati presso l' U.D. Assemblea dal Reg. Gen. n. 1348/II al Reg. Gen. 1367/II

Si assegnano i provvedimenti in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debiti fuori bilancio afferente l'esercizio finanziario 2014 e derivanti da sentenze esecutive, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

L.G.

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*D'ordine del Presidente
Avv. Magda Fabbrocini*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1354/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
747	30/12/2014	55	14	4

Oggetto:

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive di condanna.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B805ADA0EDA5CABD398141A96C6E9D37E0782810

Allegato nr. 1 : 4F5613C0D5928F423AAE8114A57300D3584A5693

Allegato nr. 2 : 127A0CE3ACA0D2C7DF0659DEC6557446BDC7E042

Allegato nr. 3 : F0044A3668B4A56B6BF4C98B76ABDC1DF4A9385E

Allegato nr. 4 : AB7B783C9FA110854C5DDE0E5AF91462A601E9A4

Allegato nr. 5 : 780D5298AC09210F30152005452C7CBB50A7E691

Allegato nr. 6 : 01E708105646F3919CC5F6D21E0527D9E62E615A

Frontespizio Allegato : F2921C5AB2CD89F85FF841CCDBFA429A1ABF1046

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000204/A

Del 09/01/2015 09 58 53

Da CR A SERDA

Data, 02/01/





Assessore

Assessore Giancane Gaetano
Assessore Sommeze Pasquale



Dipartim. Direzione G.
55 14,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE ATTIVITÀ AMM.VA

SEDUTA DEL

30/12/2014

REG. GEN. N. 1359/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive di condanna.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000204/A

Del 09/01/2015 09 58 53

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che "in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011";
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito "che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile";
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che "Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio";
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 – "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive", nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) Sentenza n.3367/2014 del 23/09/2014 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig.Canna Eligio dell'importo complessivo di €.**85.584,00**; di cui €.**9.516,00** lordi agli Avv.ti avv.ti **Bergamo Federico** e **Mariastella** con attribuzione agli stessi legali;
- 2) Sentenza n. 5027/14 del 08/05/2014 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Migliaccio Lucia**, **Alvino Alfredo**, **Corsi Tullio**, **Garofalo Domenico**, **Marino Amalia**, **Monaco Ciro**, **Palumbo Vincenza**, **Pecoraro Francesco**, **Pirozzi Salvatore**, **Riccardo Antonio**, **Rosolino Alessandro**, **Sinesio Patrizia** e **Vella Giuseppe** dell'importo complessivo di €.**8.430,21**;
- 3) ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/09/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dell'Avvocato **Caporaso Gianluca** dell'importo complessivo di €.**3.170,24**;

PREMESSO,

che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n. 3 con riguardo a quattro crediti riferiti a 17 persone fisiche creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad € 97.184,45 ;

CONSIDERATO:

- a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad € 97.184,45 occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art.1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle tre schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di € 97.184,45;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di € 97.184,45, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;
- d. che gli estremi contabili sono riportati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- e. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di € 97.184,45 da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre il presente provvedimento di riconoscimento di

debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

VISTI:

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le tre schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di €97.184,45- in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
 - a) **Canna Eligio**, importo lordo di € 76.068,00;
 - b) **Avv.ti Bergamo Federico e Mariastella** importo lordo di € 9.516,00;
 - c) **Migliaccio Lucia**, importo lordo € 657,84;
 - d) **Alvino Alfredo** importo lordo € 657,84;
 - e) **Corsi Tullio** importo lordo € 657,84;
 - f) **Garofalo Domenico** importo lordo € 657,84;
 - g) **Marino Amalia** importo lordo € 657,84;
 - h) **Monaco Ciro** importo lordo € 657,84;
 - i) **Palumbo Vincenza** importo lordo € 657,84;
 - j) **Pecoraro Francesco** importo lordo € 657,84;
 - k) **Pirozzi Salvatore** importo lordo € 657,84;
 - l) **Riccardo Antonio** importo lordo € 657,84;
 - m) **Rosolino Alessandro** importo lordo € 657,84;
 - n) **Sinesio Patrizia** importo lordo € 657,84;
 - o) **Vella Giuseppe** importo lordo € 536,13;
 - p) **Avv.to Caporaso Gianluca**, importo lordo €3.170,24;
2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate tre schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 3 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
5. di allegare le tre schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati e con gli estremi contabili indicati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 – Dip. 55; collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 – V livello piano di conti 1.10.01.01.001- Cofog 01.1 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per €. 97.184,45;
- 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – V livello piano di conti 1.10.05.04.001 - Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per €. 97.184,45;
7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma di €. 97.184,45 da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – V livello piano di conti 1.10.05.04.001 - Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
13. di trasmettere la presente deliberazione:
- 13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
- 13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" e "Trattamento Economico" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali "Bilancio annuale e pluriennale di previsione" e "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	747	del	30/12/2014	DIPART.	55	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR. GEN.	4
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	-------	---------------------	---

OGGETTO :
Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive di condanna.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommesse Pasquale</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>30/12/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>30/12/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Allegato delibera di variazione del bilancio

Rif. Delibera di Giunta n..... del.....

SPESE

		VARIAZIONI												Capitolo di entrata correlato		
Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato				
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione			
20	3	1	110	124	pagamento debiti fuori bilancio			97.184,45			97.184,45					
			Totale Titolo 1 del Programma 3					97.184,45			97.184,45					
			Totale Programma 3 della Missione 20					97.184,45			97.184,45					
			Totale Missione 20					97.184,45			97.184,45					
1	10	1	110	576	pagamento debiti fuori bilancio				97.184,45		97.184,45					
			Totale Titolo 1 del Programma 10						97.184,45		97.184,45					
			Totale Programma 10 della Missione 1						97.184,45		97.184,45					
			Totale Missione 1						97.184,45		97.184,45					
			Totale Spese						97.184,45		97.184,45					97.184,45



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Dott. Diego Vargas

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 10404/2014 pendente tra

Brancaccio Simona, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Caporaso presso il cui studio in Napoli alla Via Cervantes 55/27 elettivamente domicilia;

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia 81;

Resistente

NONCHE'

Caiazza Gennaro contumace;

Resistente

a scioglimento della riserva del 17/9/2014;

OSSERVA

La ricorrente, Dirigente in servizio presso la resistente sin dall'1/3/03, con ricorso d'urgenza depositato il 22 Aprile 2014, chiedeva l'annullamento del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.296 del 13/11/13 e della Delibera G.R.C. 488 del 31/10/13 con cui era stato conferito al Dott. Gennaro Caiazzo l'incarico di "Responsabile di Staff Ufficio per il federalismo".

In particolare deduceva come la resistente, in data 28/12/12, aveva pubblicato un avviso interno per il conferimento di incarichi dirigenziali per le strutture di cui al bando allegato, in sede di prima applicazione (in via transitoria) del Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali (di cui alla D.G.R.C. n.661/12) ai sensi del Regolamento n.12/11 (nuovo ordinamento amministrativo della giunta regionale), approvato con D.G.R.C. n.612 del 29/10/10. In particolare il citato avviso prevedeva che: "ciascun dirigente, ai sensi dell'art.9 primo comma lett.c) del Disciplinare, deve presentare la propria candidatura per un minimo tre e un massimo di cinque incarichi, indicandoli in ordine di preferenza e facendo pervenire apposite richieste...". La ricorrente presentava apposita istanza ed indicava, come terza preferenza, l'incarico con codice 60020001 relativo allo staff ufficio per il federalismo. Nonostante tale espressa indicazione con il provvedimento impugnato le veniva conferito l'incarico di "Responsabile della U.O.D. Valutazioni ambientali – Autorità ambientale", non richiesto, mentre l'incarico relativo allo staff ufficio per il federalismo era assegnato al Dott. Caiazzo.

Tale assegnazione risultava, nella prospettazione della ricorrente, assolutamente illegittima in primo luogo perché l'incarico assegnato non rientrava tra quelli indicati. Risultava, infatti, violata la disciplina introdotta dal D. L.vo 150/2009 che ha previsto una vera e propria proceduralizzazione del potere dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro nel conferimento degli incarichi dirigenziali. Essendosi l'amministrazione vincolata prevedendo l'obbligatorietà sia della presentazione dell'istanza che della indicazione di preferenze illegittimo risultava il comportamento della resistente che, in

assenza di qualsiasi motivazione, aveva pretermesso tutte le preferenze indicate dalla ricorrente per poi assegnarle un incarico non richiesto. Evidenziava, poi, di essere in possesso di tutti i requisiti per l'assegnazione dell'incarico richiesto al numero 3) dell'elenco delle preferenze e come, in relazione ai parametri indicati dalla stessa resistente come criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi, la stessa, quanto meno con riferimento all'incarico di cui al punto 3) della lista di preferenza, presentasse un punteggio superiore rispetto al Caiazzo cui l'incarico era stato conferito. Al riguardo riportava il proprio "curriculum vitae" comparandolo con quello del Caiazzo. Infine, evidenziava come comunque il provvedimento impugnato risultasse illegittimo anche per ulteriori profili relativi all'operato ed alla nomina della Commissione giudicatrice dettagliatamente indicati in ricorso nonché per il demansionamento cui aveva sottoposto la ricorrente in quanto l'UOD cui era stata assegnata era struttura di livello inferiore allo Staff di cui prima era dirigente.

Quanto al "periculum in mora" evidenziava come il ricorso alla tutela d'urgenza fosse reso indispensabile dalla natura temporanea degli incarichi dirigenziali.

La Regione Campania si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso attesa la non applicabilità al caso di specie delle previsioni del D. Lgs 150/2009 posto dalla ricorrente a fondamento delle proprie pretese ed il pieno titolo del Caiazzo all'incarico in questione atteso il "curriculum vitae" di quest'ultimo. Sottolineava, altresì, l'insussistenza del "periculum in mora" come confermato dal lasso di tempo che la ricorrente aveva lasciato trascorrere tra l'atto impugnato e la proposizione del ricorso.

Il Caiazzo, pur raggiunto da regolare notifica, non si costituiva rimanendo contumace.

Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui ora si dirà. Preliminarmente deve evidenziarsi come la richiesta di assegnazione dell'incarico già conferito al Caiazzo, o comunque di rinnovazione delle procedure di assegnazione, determini la sussistenza del litisconsorzio necessario del soggetto risultato assegnatario nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e del risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe. (Cass. Sez. Lavoro 15912/2009; Cass. Sez. Lavoro 14914/2008).

Quanto alla applicabilità al caso di specie delle previsioni di cui all'art.19 comma 1 bis del D. Lvo 165/2001 introdotto dal D. Lvo 150/2009 deve rilevarsi come, se pur non direttamente applicabile alle amministrazioni non statali, costituisca comunque direttiva di riferimento per i loro ordinamenti da recepire, al caso apposti provvedimenti.

La resistente con delibera di Giunta 479/2012, poi modificata con delibere n.528/2012 e 661/2012, ha adottato un disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali che prevede l'adeguamento ai principi di cui all'art.19 comma 1 bis D. L.vo 165/2001.

In particolare, l'art.5 del Disciplinare adottato dalla Regione Campania prevede una analitica indicazione dei criteri di cui si dovrà tenere conto nell'assegnazione degli incarichi all'esito di una articolata procedura concorsuale che prende le mosse dalla presentazione della domanda da parte degli interessati.

La resistente, invece, per quanto riguarda la posizione della ricorrente, in alcun modo ha motivato la mancata assegnazione ad uno degli incarichi richiesti e l'assegnazione ad uno non richiesto alcuna valenza potendosi riconoscere alle generiche formule di stile contenute negli atti di conferimento.

Quanto alle conseguenze di tale mancanza di una effettiva motivazione se da un lato non è configurabile un diritto soggettivo ad ottenere un incarico dirigenziale dall'altra è senz'altro possibile verificare se il conferimento sia avvenuto nel rispetto dell'iter procedimentale previsto e con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, assimilabili ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Costituzione, che costituiscono un limite all'agire della P.A. obbligandola a valutazioni comparative e ad esternare le ragioni poste a fondamento delle scelte operate.

La mancanza di qualsiasi motivazione reale costituisce secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente inadempimento contrattuale con conseguente danno risarcibile (tra le ultime Cass. Sez. Lavoro 21700/2015; Cass. Sez. Lavoro 21088/2010).

Da tale inadempimento discende, oltre la pronuncia di nullità del provvedimento impugnato, per la parte lesa il diritto sia alla tutela specifica con la condanna dell'ente a ripetere le operazioni di selezione che quella risarcitoria del danno subito.

Non può, invece, riconoscersi alla parte lesa un diritto ad ottenere una pronuncia costitutiva dell'incarico ai sensi dell'art.2932 c.c. ovvero una sentenza di condanna dell'Amministrazione ad attribuire il posto richiesto atteso che oggetto della tutela non è il diritto all'incarico ma l'interesse legittimo di diritto privato a che l'Amministrazione segua l'iter procedimentale prescritto e motivi in maniera effettiva e coerente le proprie scelte.

Da tanto discende il diritto della ricorrente esclusivamente alla rinnovazione della procedura di assegnazione dell'incarico di dirigente dello staff ufficio per il federalismo in conseguenza dell'annullamento degli atti di conferimento dell'incarico.

Non può accogliersi la richiesta di assegnazione, neanche in via temporanea, all'incarico suddetto non essendo consentito al giudice di sostituirsi all'amministrazione in scelte discrezionali.

Non può, poi, essere accolta la richiesta di riadibizione della ricorrente all'incarico precedentemente occupato attesa la mancanza in ricorso di qualsiasi indicazione in ordine alla sorte di tale incarico: ancora esistente ma assegnato ad altro soggetto, ancora esistente ma scoperto o soppresso.

Ritiene questo Giudice che sussista anche il requisito del *periculum in mora* attesa la natura temporanea degli incarichi dirigenziali. A tanto deve aggiungersi che la stessa tutela accordabile, che richiede un successivo comportamento positivo di ottemperanza da parte dell'amministrazione successivo alla pronunzia del giudice per ottenere una tutela effettiva, determina un rischio di pregiudizio nelle fasi dello svolgimento del giudizio ordinario.

Le spese processuali vengono poste a carico della Regione Campania nella misura indicata in dispositivo mentre vengono compensate per il resto alcun profilo di responsabilità nelle violazioni riscontrate essendo addebitabile al Caiazzo.

P Q M

Il Giudice del Lavoro, dott. Diego Vargas, pronunziando sulle domanda cautelare proposta da Brancaccio Simona con ricorso depositato in data 2 Aprile 2014 così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'illegittimità della Delibera G.R.C. 48/17 di conferimento dell'incarico relativo allo staff ufficio per il federalismo e condanna la Regione Campania alla rinnovazione delle procedure di assegnazione dell'incarico;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre Euro 300,00 a titolo di rimborso spese generali, ed Euro 252,00 per contributi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione;
- compensa per il resto le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Napoli 22/9/2014

Il Giudice del Lavoro

Dott. Diego Vargas



Giunta Regionale della Campania

Allegato.3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Avvocato: Caporaso Gianluca ,Via M.Cervantes n.55/27 - 80135 - Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Ordinanza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 0664147 del 08/10/2014 (prat.n.3013/14 CC/Avv.ra) Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D.04, l'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/09/2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c. promosso dalla ricorrente dott.ssa Brancaccio Simona, dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania dal 01/03/2003, per l'annullamento del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.296 del 13/11/2013 e della Delibera G.R.C. n.448 del 31/10/2013, con il quale è stato conferito al dott.Gennaro Caiazzo l'incarico di "Responsabile di Staff Ufficio per il Federalismo", ha dichiarato l'illegittimità della stessa Delibera, condannando la Regione Campania alla rinnovazione delle procedure di assegnazione dell'incarico.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato l'Ente regionale al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 300,00 a titolo di rimborso spese generali, ed Euro 252,00 per contributi; oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Caporaso Gianluca; compensando per il resto le spese di lite.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/09/2014.

TOTALE DEBITO

€ 3.170,24

Scheda debiti fuori bilancio Avv. Caporaso

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato.3
(Punto 3 del dispositivo)

- Competenze legali avv. Caporaso Gianluca. € 2.918,24
- Contributi come in sentenza (Avv. Caporaso) €. 252,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 0664147 del 08/10/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/09/2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 12/12/2014

Il responsabile della PO
dott .Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo
nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"
60 01 00 01

D.G 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN
COLLABORAZIONE CON
L'AVVOCATURA REGIONALE-
ESECUZIONE GIUDICATI- UFFICIO
DISCIPLINARE

VIA S.LUCIA N. 81

80132 - NAPOLI -

REGIONE CAMPANIA

Prot. n. 066414/ 08/10/2014 09,41

Mitt. n. 4 Avvocatura

Ass. n. 551 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica n. 4.1.1.



6L
90 OTT. 2014

Prat. CC n.3013/14

Trasmissione ordinanza resa dal Tribunale di Napoli
sezione Lavoro nei confronti di Brancaccio Simona

Si rimette, per opportuna conoscenza, copia dell'ordinanza con cui il Giudice del Lavoro di Napoli, dott. Vargas, ha parzialmente accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal nominativo in oggetto.

Si chiede di conoscere, con l'urgenza del caso, le determinazioni di codesto Ufficio anche in ordine alla proposizione di reclamo.

IL DIRIGENTE DI STAFF

avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio AD

tel-0817963521

**Ordinanza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Del 22 settembre 2014
Dip. Brancaccio Simona
Avvocato Caporaso Gianluca**

Diritti e onorari			2.000,00
spese generali	15,00%	2.000,00	<u>300,00</u>
			2.300,00
CPA	4%	2.300,00	<u>92,00</u>
			2.392,00
IVA	22%	2.392,00	526,24
TOTALE FATTURA			2.918,24
RITENUTA	20%	2.300,00	460,00
NETTO A PAGARE			2.458,24
CONTRIBUTI COME IN SENTENZA			252,00

2 cl

2 copie Es Proc. X 13

TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.

Richiedente

Turco

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/3/73 N. 533)

Napoli, 15/5/2014


il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Tribunale di Napoli

SEZIONE LAVORO



copie proc.
M. Russo

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Carmen Lombardi, pronuncia alla udienza di discussione dell'08/05/2014 la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14666/2013 R.G.

TRA

MIGLIACCIO LUCIA, ALVINO ALFREDO, CORSI TULLIO, CAROFALO DOMENICO, MARINO AMALIA, MONACO CIRO, PALUMBO VINCENZA, PECORARO FRANCESCO, PIROZZI SALVATORE, RICCARDO ANTONIO, ROSOLINO ALESSANDRO, SINESIO PATRIZIA, VELLA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, alla via G. Sanfelice, n. 24, come da procura a margine del ricorso

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia, n. 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1.- Gli istanti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al pagamento, sulle somme corrisposte spontaneamente, degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 1/9/1986 al 30/3/2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse dal 1/9/1986 al 31/12/1994 nonché al pagamento di quanto illegittimamente trattenuto con gli interessi dal marzo 2003, nella misura quantificata in ricorso, spese vinte.

La Regione si è costituita tardivamente in giudizio ed ha eccepito la prescrizione quinquennale; nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande di cui ha chiesto il rigetto.

2.- Il ricorso è parzialmente fondato.



35730



I ricorrenti deducono di essere stati assunti con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ENAIP CAMPANIA dal 16/11/1978 al 31/7/1979 per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, prorogato fino al 30/11/1979; che in virtù della delibera n.159/1 del consiglio regionale gli enti provvedevano ad utilizzarli nelle attività formative; che la Giunta Regionale con delibera n.4980 del 4/6/1981 disponeva il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali relativi al servizio prestato per l'ENAIP; che con legge regionale n.24 del 22/4/1982 era istituito l'albo degli operatori della formazione della regione Campania a cui potevano accedere gli esercenti attività presso i centri di formazione di cui all'art.6 della legge 77/40; che con legge regionale n.62 del 6/10/1982 essi erano inclusi nell'albo degli operatori della formazione professionale e ai sensi dell'art.1, 2° comma, veniva riconosciuto lo status di lavoratori a tempo indeterminato fin dall'11/12/1978; che l'art.32 della legge 9/7/1984 istituiva un ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale e prevedeva a domanda una procedura concorsuale; che con legge n.14 del 18/7/1991 era disposto l'inquadramento in sovrannumero nei ruoli regionali del personale vincitore del concorso di cui alla legge n.32/84, a far data dal 1/1/1992 con il riconoscimento del diritto, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che inopinatamente con delibera n.5331 del 25/7/1991 veniva loro negato l'inquadramento nel ruolo speciale dall'1/9/1986 al 31/12/1991.

Affermano, quindi, di avere adito il TAR per ottenere tale riconoscimento; nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 2000, n. 109, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 3 e 97 cost., dell'art. 2 commi 1 e 2 l. reg. Campania 18 luglio 1991 n. 14, in quanto irragionevolmente stabilisce, con efficacia retroattiva, una arbitraria equiparazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura; di seguito, con la legge regionale n.2/2001 è stato previsto il diritto ad ottenere il pagamento di una somma commisurata alla anzianità maturata dal 31/8/1986 presso l'ente di provenienza, sia pure in misura inferiore a quanto in godimento all'atto dell'iscrizione nei ruoli regionali; tuttavia, solo nel marzo 2003 la Regione Campania ha corrisposto il pagamento degli importi maturati dal 1/9/1986 al 31/12/2002 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa, senza il pagamento degli accessori; inoltre, sulle somme corrisposte è risultata operata una trattenuta e l'emolumento retributivo di cui alla legge regionale n.2/2001 è stato corrisposto solo a marzo 2004 con omissione del pagamento per i dodici mesi del 2003 e per la 13° mensilità.

In base alla prospettazione attorea, tre sono le doglianze formulate: 1) la mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull'emolumento percepito a marzo 2003 a



titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa; 2) il tardivo pagamento dell'emolumento retributivo; 3) la decurtazione in busta paga della retribuzione con la voce "rec. tass sep."

La Regione Campania ha tardivamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti; nel merito, ha contestato il *dies a quo* della decorrenza degli accessori e ha dedotto che nello statino paga di marzo 2003 i conguagli corrisposti sono stati effettuati sulla base dei decreti di reinquadramento individuali datati 7/6/2002 applicativi della legge regionale 2/2001.

3.- Quanto alla pretesa corresponsione degli accessori a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa, appare condivisibile la prospettazione della Regione Campania che ha fissato il *dies a quo* a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n.2 del 20.03.2001. In effetti, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, assume valore dirimente la nuova formulazione dell'art.1 comma 1 della L.R.n.14/91 nella parte in cui prevede l'inquadramento del personale di cui trattasi nei ruoli regionali con decorrenza dal 1.09.1986 e l'applicazione ad esso, a tutto il 31.12.1991, del trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 23/89 e dal successivo accordo. Tale operazione, configurata all'indomani della dichiarata incostituzionalità dell'art. 1 della legge 14/91, ha inteso ovviare all'ingiustificato privilegio riscontrato dalla Consulta in quanto irragionevolmente si stabiliva, con efficacia retroattiva, una arbitraria equiparazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.

È consolidato, in ambito di giustizia amministrativa, il carattere costitutivo dell'inquadramento nei ruoli della Regione Campania per effetto della legge 2/2001 (cfr Tar 752/2012, 1247/2011); a tale orientamento il Tribunale ritiene di aderire, anche per le considerazioni di seguito enunciate.

La retrodatazione dell'inquadramento nei ruoli regionali, a decorrere dal 1.09.1986 è prevista testualmente dall'art.4. 1° comma nei seguenti termini: "*L'articolo 1, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così modificato: "Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali"*.



Emerge dunque la valorizzazione normativa del servizio prestato nel periodo dal 1/9/1986 al 31/12/1991 come servizio di ruolo secondo il livello previsto dalla tabella allegata alla LR 32/84 e la previsione del trattamento giuridico ed economico ex lege 23/89 e segg.; tuttavia, in coerenza con la pronuncia di incostituzionalità, devono ritenersi esclusi gli effetti del riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dai partecipanti alla formazione professionale, ai fini sia retributivi, sia relativi all'anzianità pregressa.

Non è infatti in discussione il trattamento economico erogato e la qualifica riconosciuta durante il periodo anzidetto.

Pertanto, l'emolumento retributivo di cui si controverte, consacrato nell'art.3 della legge 32/84 deve considerarsi conseguente alla modifica della norma risultante dall'articolo 4, comma 2 della legge Regione Campania 28 febbraio 2001, n. 2 che ha così statuito *"La disposizione, prevista al 3° comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola " retributivi", aggiungere " (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza"*, cosicché la formulazione in vigore è la seguente: *"Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale << assegno ad personam >> ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza"*.

Da tale ricostruzione emerge in modo inequivoco che la legge regionale non può considerarsi, come propongono i ricorrenti, un atto normativo ricognitivo di debito, bensì si atteggia quale fonte provvedimento attributiva di un trattamento economico innovativo, perché conseguente alla pronuncia di incostituzionalità che ha delimitato l'ambito di operatività, conforme a Costituzione, dell'operazione organizzativa del personale dell'ex formazione professionale.

Il pagamento dell'emolumento a marzo 2003 è dunque tardivo rispetto alla data della promulgazione della legge regionale n. 2/2001 e da tale data maturano in favore dei ricorrenti gli interessi legali ex art.22,36 ° comma della legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/2000.

Per la quantificazione possono utilizzarsi i conteggi attorei allegati alle note difensive in quanto correttamente elaborati ed non contestati specificamente.

4.- Quanto alla domanda di pagamento dell'emolumento per il periodo marzo 2003 - febbraio 2004, la Regione, a fronte dell'allegazione del mancato adempimento, non ha dedotto alcuna circostanza idonea a giustificare l'omesso pagamento: di conseguenza, va condannata alla corresponsione delle somme indicate in ricorso per ciascuno dei ricorrenti.



5.- Riguardo alla terza doglianza attorea, relativa alla restituzione di somme trattenute nella busta paga di marzo 2003, gli istanti hanno evidenziato nelle note difensive che la convenuta non avrebbe contestato e dedotto alcunché in riferimento alla domanda restitutoria, di talché essa dovrebbe soggiacere alle conseguenze della sua difesa rendendo incontestabile la quantificazione da essi operata.

La tesi non è condivisibile.

Nel caso in esame si controverte in materia di indebito oggettivo, avendo inteso la Regione, con la voce in busta paga "rec comp.ze TS", ripetere somme illegittimamente erogate: la difesa dell'Ente consiste, infatti, nell'affermare che, per quelli tra i ricorrenti che hanno subito il "rec" (recupero), i conguagli corrisposti sono stati effettuati sulla base dei decreti di reinquadramento individuali datati 7/6/2002 applicativi della legge regionale 2/2001.

Si ricorderà, infatti, che nel marzo 2003 la Regione ha spontaneamente versato gli importi maturati dall'1.9.1986 al 31.12.2002 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa.

Ed allora è utile richiamare i principi giurisprudenziali in materia elaborati in materia di indebito oggettivo, sia pure in materia previdenziale, ma qui applicabili in virtù del loro dichiarato carattere generale.

Le Sezioni unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate nel senso che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., sez. un., 04-08-2010, n. 18046; Cass. civ., sez. lav., 20-01-2011, n. 1228).

Evidentemente tale principio può trovare applicazione soltanto qualora *"nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza"* (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).

Mutuando tali principi nel caso in esame, dalla busta paga di marzo 2003 risulta indicata la causale della trattenuta, sia pure con una sigla alfabetica; la coeva corresponsione di "arr com.ze ts" lascia intendere che per la medesima causale sugli arretrati sono state operate trattenute, risultando dal conguaglio somme non dovute.



Sarebbe stato quindi onere dei ricorrenti, non già limitarsi a produrre tali buste paga, bensì dedurre e provare che in base al trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, gli arretrati percepiti erano coerenti con la corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali, non residuando alcuna differenza da conguagliare.

Di tanto non vi è traccia nei ricorsi e la produzione documentale non offre adeguati spunti valutativi, per cui la domanda restitutoria va rigettata.

Il ricorso va perciò accolto nei limiti di cui in dispositivo e le spese, stante la parziale reciproca soccombenza, restano compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:

- **MIGLIACCIO LUCIA: € 657,84;**
- **ALVINO ALFREDO: € 657,84;**
- **CORSI TULLIO: € 657,84;**
- **GAROFALO DOMENICO: € 657,84;**
- **MARINO AMALIA: € 657,84;**
- **MONACO CIRO: € 657,84;**
- **PALUMBO VINCENZA: € 657,84;**
- **PECORARO FRANCESCO: € 657,84;**
- **PIROZZI SALVATORE: € 657,84;**
- **RICCARDO ANTONIO: € 657,84;**
- **ROSOLINO ALESSANDRO: € 657,84;**
- **SINESIO PATRIZIA: € 657,84;**
- **VELLA GIUSEPPE: € 536,13;**

2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in data 08/05/2014.

il Giudice
dott.ssa Carmen Lombardi



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME
Comandante
chiederne
Mittente di
co.
Com.
Napoli, Sezione
richiesta del.....

T. V. N. A. I. (Prod)

Napoli, 8 GIU 2014

F. b

St
Am
Par
I
Napoli
16/11/...

V° per
Napoli, li 2014
IL CANCELLIERE
f. b

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

UNEF COPIE DI APPELLO DI
lo UN. Giud. Turra' ...
destinatario ...
dell'impiegata **Cascone Maria Ferdina**

7 8 GIU 2014

UFFICIALE UFFICIO
DE LUCA ALBERTO



DIO LUC
501 2014



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Dipendenti ed ex dipendenti: **Migliaccio Lucia** nata a Cercola il 02/01/1953 matr. 12850, **Alvino Alfredo** nato a Napoli il 26/02/1951 matr. 11420, **Corsi Tullio** nato a Torre del Greco il 09/04/1950 matr. 11018, **Garofalo Domenico** nato a Napoli il 14/09/1952 matr. 12117, **Marino Amalia** nata a Pozzuoli (NA) il 28/11/1949 matr. 12233, **Monaco Ciro** nato a Pozzuoli (NA) il 19/12/1952 matr. 13309, **Palumbo Vincenza** nata a Portici (NA) il 16/08/1944 matr. 11928, **Pecoraro Francesco** nato a Battipaglia (SA) il 23/06/1959 matr. 13465, **Pirozzi Salvatore** nato a Giugliano in Campania (NA) il 20/01/1949 matr. 11952, **Riccardo Antonio** nato a Ruffano (LE) il 13/01/1951 matr. 11967, **Rosolino Alessandro** nato a Napoli il 02/01/1953 matr. 11979, **Sinesio Patrizia** nata a Napoli il 25/03/1953 matr. 12018, **Vella Giuseppe** nato a Casalnuovo (NA) il 06/06/1952 matr. 10657;

Oggetto della spesa: interessi legali, emolumento retributivo.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 733820 del 03/11/2014 (prat.n. 5556/13- CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), UOD 04, la sentenza n. 5027/14 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro- depositata il 08/05/2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Turrà Sergio, in forma esecutiva, in data 18/06/2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Sig.ri **Migliaccio Lucia**, **Alvino Alfredo**, **Corsi Tullio**, **Garofalo Domenico**, **Marino Amalia**, **Monaco Ciro**, **Palumbo Vincenza**, **Pecoraro Francesco**, **Pirozzi Salvatore**, **Riccardo Antonio**, **Rosolino Alessandro**, **Sinesio Patrizia** della somma pro capite di € 657,84 e della somma di €. 536,13 per il ricorrente Sig. **Vella Giuseppe** a titolo di interessi legali ex art. 22, 36° comma della legge 724/94 e dell'emolumento per il periodo marzo 2003- febbraio 2004.

Il Tribunale di Napoli ha altresì compensato integralmente tra le parti le spese processuali. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte de-

Migliaccio + 12

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

bitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5027/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - depositata il 08.05.2014 e notificata in forma esecutiva in data 18.06.2014.

TOTALE DEBITO

€. 8.430,21

dipendente Sig.ra **Migliaccio** Lucia matr. 12850

- interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84

dipendente Sig. **Alvino** Alfredo matr. 11420

- interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84

dipendente **Corsi** Tullio matr. 11018

- interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84

dipendente Sig. **Garofalo** Domenico matr. 12117

- interessi legali, emolumento retributivo
ex dipendente Sig.ra **Mario** Amalia matr. 12233

€. 657,84

- interessi legali, emolumento retributivo
dipendente Sig. **Monaco** Ciro matr. 13309

€. 657,84

- interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84

ex dipendente **Palumbo** Vincenza matr. 11928

- interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84

dipendente Sig. **Pecoraro** Francesco matr. 13465

- interessi legali, emolumento retributivo
dipendente Sig. **Pirozzi** Salvatore matr. 11952

€. 657,84

- interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84

dipendente Sig. **Riccardo** Antonio matr. 11967

- interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

dipendente Sig. **Rosolino** Alessandro matr. 11979

interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84

dipendente Sig.ra **Sinesio** Patrizia matr. 12018

interessi legali, emolumento retributivo

€. 657,84

dipendente Sig. **Vella** Giuseppe matr. 10657

interessi legali, emolumento retributivo

€. 536,13

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 338207 del 03.11.2014 dell' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 5027/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 08.05.2014 e notificata in forma esecutiva in data 18.06..2014;

Napoli, 01/12/2014

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0733820 03/11/2014 13,23

Mitt. A.G.C.4 Avvocatura

Rec. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifico 4.1.1.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

GP
M/M

D.G. 55-14-04
Direzione Generale Risorse Umane
- UOD Gestione Contenzioso del
Lavoro

Via S.Lucia,81

80134 - NAPOLI -

N° Pratt. 434/11-5556/13

Oggetto: Trasmissione sentenze nn.736/13-5027/14-
rese dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro nei con-
fronti di Frosina Rosario,Migliaccio Lucia + altri

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze in og-
getto, rese dal Tribunale di Napoli-sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti
onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un' eventuale fase esecutiva.

Il Dirigente della UOD 60-01-03
Avv. Pasquale D'Onofrio

A.D.

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Ex Dipendente: Sig. Canna Eligio nato a Cava dei Tirreni (SA) il 04/12/1944

Avvocati: Bergamo Federico- Bergamo Mariastella Piazza Matteotti, 7- 80133 Napoli

Oggetto della spesa: risarcimento danno, spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 733904 del 03/11/2014 (prat.n.1932/13- CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), UOD 04, la sentenza n. 3367/14 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro- depositata il 23/09/2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Bergamo Federico in forma esecutiva in data 13/10/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente Sig. Canna Eligio, della somma complessiva di € 76.068,00 a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'art. 72 comma 8 d.l. n. 112/2008.

Il Tribunale di Salerno ha altresì condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite quantificate in €. 7500,00, di cui €. 30000 per spese con attribuzione.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3367/14 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro - depositata il 23.09.2014 e notificata in forma esecutiva in data 13.10.2014.

Canna + Avv.

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

TOTALE DEBITO €. 85.584,00

Ex dipendente Sig. Canna Eligio

- Risarcimento danno €. 76.068,00
- Competenze per spese legali avv.ti Bergamo Federico e Mariastella €. 9.516,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 733904 del 03.11.2014 dell' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 3367/14 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 23.09.2014 e notificata in forma esecutiva in data 13.10.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 01/12/2014

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Flippis

617

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0733904 03/11/2014 13,34

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.1.1.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

N° Pratt. 1932/13

Oggetto: Trasmissione sentenza n.3367/14 resa dal Tribunale di Salerno -sezione Lavoro nei confronti di Can-na Eligio

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Salerno-sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un' eventuale fase esecutiva.

Il Dirigente della UOD 60-01-03
Avv. Pasquale D'Onofrio

A.D.

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia

05 NOV. 2014

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04
Direzione Generale Risorse Umane
- UOD Gestione Contenzioso del Lavoro

Via S.Lucia,81

80134 - NAPOLI -

CP 1432/13 Ac. Di Lascio COPIA

Scad. N. 3367/14

N.
Sent.

12/10/14

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UNIC - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
Rac. 13 OTT 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

N. _____

Cron.



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2 OTT. 2014
52/60

Il giudice del lavoro dott. Diego CAVALIERO, all'udienza del 19 settembre 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 1226/2013 R.G. Sezione Lavoro

T R A

CANNA ELIGIO,

rappr. e difeso dagli avv.ti F.Bergamo e M.Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to G.Galera, in Salerno, P.zza XXIV maggio, 26 giusta procura in atti,

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA,

in persona del Presidente e legale rappr. pt, rappr. e difeso dall'Avvocatura Interna, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via S.Lucia, 81, giusta procura in atti

RESISTENTE

14 OTT 2014

Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: Il procuratore di parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ed in particolare per la sussistenza del diritto in capo al ricorrente alla percezione, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 76068,00 in uno con interessi e rivalutazione con vittoria di spese, con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario. Il Procuratore costituito per la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 17 luglio 2012, successivamente riassunto, il ricorrente chiedeva accertarsi le violazioni di cui agli artt. 72VII comma e d.l. 112/2008 da parte dell'Amministrazione convenuta stante la responsabilità per il mancato trattenimento in servizio del ricorrente con conseguente pagamento della somma di cui in epigrafe. In punto di fatto si rappresentava che il dr. Canna presentava regolare istanza di trattenimento in servizio per un biennio con decorrenza dicembre 2009. In pari data, il dirigente del settore proponeva l'accoglimento dell'istanza in parola evidenziando al contempo il raggiungimento, da parte del ricorrente, di un notevole bagaglio tecnico e professionale. Ciò nonostante parte convenuta evidenziando quanto statuito in precedenza dalla Giunta Regionale, per cui non potevano essere accolte le istanze di trattenimento in servizio, rigettava l'istanza così come avanzata dal ricorrente. In punto di diritto si evidenziava la violazione dell'art. 72 l. 133/2008 che imponeva, nel caso in esame di esercitare un potere tecnico in relazione alla professionalità del ricorrente. Concludeva come in epigrafe.

L'Amministrazione convenuta, radicata la lite, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Indi fu acquisita documentazione. Oggi, infine, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso come da epigrafe, la causa è stata definita con sentenza, il cui dispositivo, letto in udienza, è stato allegato agli atti.

Va anzitutto rilevato che il ricorso è procedibile ed ammissibile, inequivoca essendo la formulazione tanto del "petitum" quanto della "causa petendi", quest'ultima sia in fatto che in diritto, onde non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 414 c.p.c.

Nel merito la domanda può essere accolta. In particolare la giurisprudenza recente della S.C. (Cass., sez. L, 22790/2013 ha stabilito il principio di carattere generale per cui se è pur vero che il diritto al trattenimento in servizio per un biennio è condizionato alla facoltà della P.A. di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze di carattere organizzativo, tale limitazione non opera, stante il disposto dell'art. 72 comma 8 d.l.112/2008, con riguardo alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi dall'entrata in vigore della norma citata. Non può non evidenziarsi che la decisione unilateralmente adottata dall'Amministrazione convenuta determina altresì una lesione al principio dell'affidamento riposto dal dipendente sull'adempimento contrattuale cui si era impegnata la convenuta con l'emanazione del provvedimento amministrativo di accoglimento, principio la cui deroga non appariva giustificata stante altresì l'emissione di un parere favorevole in tal senso. Ne consegue il diritto del ricorrente al risarcimento del danno che in domanda è stato correttamente quantificato con riferimento alla mancata percezione della retribuzione percepita al momento della cessazione del rapporto.

Spese secondo soccombenza

P.Q.M.

Accoglie la domanda così come proposta, e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 76068,00. Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento della spese di lite quantificate in € 7500,00, di cui € 300,00 per spese con attribuzione.

Salerno, 19 settembre 2014

Del-f

REPUBBLICA ITALIANA

23-9-2014

R. Riccardi

IL GIUDICE

DOTT. Diego CAVALIERO



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

ll. Beppone (parte)

Salerno, li 29 SET. 2014

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

È copia conforme all'esecutiva
Salerno, li _____

29 SET. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

Studio Legale Bergamo A. P.
Patrocinio in Cassazione
80133 Napoli Piazza Matteotti, 7
(tel/fax 081 2514071 o 0816583022)
studiobergamo@yahoo.it
www.studiobergamo.it

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell' Avv. Federico Bergamo, nella qualità di difensore del Dott. Eligio Canna, si notifichi la su estesa sentenza, mediante consegna di una copia a:

- REGIONE CAMPANIA, in persona del suo Presidente di G.R., quale legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla Via S. Lucia, 81 - CAP. 80132.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
lo Uff. Giur. in Cassazione, per la notifica di sentenza
destinata al Presidente della Regione Campania, in persona
dell'impiegato addetto alla gestione degli atti

13 OTT 2004

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DELLA C.A. ALBERTO

**Sentenza del Tribunale di Salerno - Sez. Lav.-
Numero 3367/2014
Dipendente Canna Luigi
Avv.ti F.Bergamo e M.Bergamo**

Diritti e onorari			7.500,00
			<u>7.500,00</u>
CPA	4%	7.500,00	<u>300,00</u>
			7.800,00
IVA	22%	7.800,00	1.716,00
TOTALE FATTURA			9.516,00
RITENUTA	20%	7.500,00	1.500,00
NETTO A PAGARE			8.016,00

